

(N. 1043-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE BUIZZA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 19 aprile 1955 (V. Stampato N. 1398)*

d'iniziativa del Deputato **ALESSANDRINI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 APRILE 1955

Comunicata alla Presidenza l'8 luglio 1955

Norme sulla classifica delle strade statali.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 38, con il quale venne istituita l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.), fu successivamente modificato col decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547. Con l'articolo 3 di quest'ultimo decreto (secondo e terzo comma) viene accordata al Presidente della Repubblica la seguente facoltà:

« Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su pro-

posta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, previo parere del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri, potranno essere classificati fra le strade statali altri tronchi esistenti o da costruire, purchè rispondenti ad una delle seguenti caratteristiche:

a) che congiungano la rete viabile principale con la rete degli Stati limitrofi;

b) che congiungano fra di loro capoluoghi di provincia;

c) che allaccino alla rete delle strade statali porti marittimi, aeroporti e centri di singolare importanza industriale, turistica o climatica.

« I tratti di varianti che si eseguano in modifica dei tracciati di strade statali o che abbiano lo scopo di collegare i tracciati stessi tra di loro in prossimità della origine, sono considerati appartenenti a tutti gli effetti alle strade statali ».

Il decreto 17 aprile 1948, n. 547, è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* che avvenne il 29 maggio 1948.

La facoltà accordata da tale decreto al Presidente della Repubblica è pertanto cessata col 28 maggio 1953.

La facoltà accordata al Presidente della Repubblica aveva lo scopo di andare incontro alle esigenze del continuo intenso aumento del traffico e della circolazione nelle relazioni con gli Stati limitrofi e tra i centri di rinnovata attività degli scambi.

Poichè codesti motivi sono tutt'ora in atto, anzi ancora più e meglio di quanto fosse prevedibile nel 1948, il disegno di legge di iniziativa dell'onorevole deputato Alessandrini ha lo scopo di rinnovare la disposizione contenuta nell'articolo 3 del decreto 17 aprile 1948, n. 547.

Con l'articolo unico del disegno di legge si rinnovano per altri tre anni (decorrenti dalla entrata in vigore del progetto divenuto legge dello Stato) le facoltà attribuite col ricordato articolo 3.

Onorevoli colleghi, rilevato che il Ministro dei lavori pubblici prima di proporre di classificare fra le statali un tronco o più tronchi di strade che abbiano i requisiti voluti dall'articolo unico, deve sentire il Consiglio dei ministri e quindi potrà e dovrà ottenere un congruo aumento dei capitoli di spesa destinati alla manutenzione delle strade, si propone che il disegno di legge sia approvato nel testo che vi è sottoposto, già approvato dalla Camera dei deputati.

BUIZZA, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a provvedere con suo decreto, entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri, alla classificazione fra le strade statali, in aggiunta a quelle previste dal primo comma del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 gennaio 1952, n. 41, di altri tronchi esistenti o

da costruire, purchè rispondenti ad una delle seguenti caratteristiche:

a) che congiungano la rete viabile principale con la rete degli Stati limitrofi;

b) che congiungano fra di loro capoluoghi di province;

c) che allaccino alla rete delle strade statali porti marittimi, aeroporti e centri di singolare importanza industriale, turistica o climatica.

I tratti di varianti che si eseguano in modifica dei tracciati di strade statali o che abbiano lo scopo di collegare i tracciati stessi fra di loro in prossimità dell'origine, sono considerati appartenenti a tutti gli effetti alle strade statali.